



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

Prot. n.9.579 del 03/07/2018

## CONVENZIONE

tra il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e la A.S.D. S.EGIDIO 89 per l'affidamento della gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo di Via G. D'Annunzio, in erba artificiale, in attuazione della determinazione a contrattare n.81 del 21/04/2017 (R.G.120).

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno tre del mese di luglio presso la sede del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), codice fiscale 00196900674, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", per il quale interviene il Dott. Andrea Luzi (Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa)

e

la A.S.D. S.EGIDIO 89, partita I.V.A. 00771530672, con sede sociale a Sant'Egidio alla Vibrata in Viale Marche n.85 bis, che per brevità sarà di seguito denominata "Associazione", per la quale interviene il Sig. Armando del Moro, nato ad Nereto il 04/07/1975 e residente a Sant'Egidio alla Vibrata in via Lombardia n.40, codice fiscale DLMRND75L04F870N, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato, per la carica, presso la predetta sede sociale;

si conviene e stipula quanto segue:

### Art.1

(Oggetto della convenzione)

Il Comune affida alla A.S.D. S.EGIDIO 89 il servizio di gestione, custodia e manutenzione del campo sportivo di Via G. D'Annunzio, in erba sintetica, comprensivo dell'area adiacente la struttura, a titolo oneroso.

Detto impianto, come meglio individuato nell'allegata planimetria, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione dichiara espressamente di averne preso conoscenza. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza.

### Art.2

(Scopo)

Scopo dell'affidamento è provvedere alla gestione, manutenzione e custodia del predetto impianto al fine di preservarlo dal naturale deterioramento e per mantenerlo in buono stato di funzionamento, prolungandone la vita utile.

Rappresenta ulteriore scopo il perseguimento delle finalità sportive e sociali cui l'impianto è destinato e che l'Associazione si prefigge di raggiungere.

### Art.3

#### (Uso dell'impianto)

L'Associazione dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia".

L'Associazione dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

### Art.4

#### (Durata e corrispettivo)

L'affidamento del servizio di gestione, custodia e manutenzione di cui trattasi avrà la durata di mesi diciassette a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2019.

Il corrispettivo per il citato servizio è di € 39.500,00, più I.V.A., che verrà pagato in rate mensili (di euro 2.194,40, più I.V.A), posticipate a seguito di emissione di idoneo documento giustificativo di spesa.

Il Comune, trascorso tale periodo, si riserva la facoltà di prorogare detta convenzione qualora intendesse mantenere una gestione convenzionata dell'impianto in parola.

### Art.5

#### (Oneri a carico dell'Associazione)

L'Associazione dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) concedere libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno organizzate dal Comune;
- c) garantire l'uso pluralistico degli impianti, particolarmente per le fasce d'uso rivolte alle categorie di utenti che il Comune potrà indicare (militari, giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, etc.);
- d) praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune potrà indicare;
- e) consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative, degli spazi verdi, da parte del Comune e delle scuole, secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;
- f) mettere a disposizione gli impianti per campionati ufficiali, per manifestazioni a carattere locale e nazionale, secondo accordi e programmi assunti d'intesa tra le parti. A tal fine ogni anno, dopo la pubblicazione dei calendari dei campionati stabiliti dalle Federazioni, il Comune sentite le società calcistiche locali interessate, stabilisce con l'Associazione il calendario di utilizzo degli impianti;
- g) concedere l'uso e l'accesso agli impianti al pubblico, nei giorni liberi dalle iniziative suddette, con pagamento delle relative tariffe che verranno fissate annualmente dal Comune con provvedimento consiliare relativamente all'uso degli impianti sportivi.

Sono, altresì, a carico dell'Associazione:

1. osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie;
2. osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed infortunistiche in base alla normativa vigente;
3. comunicazione di ogni incidente alle autorità competenti;
4. le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, ivi compresa le aree circostanti i campi di gioco, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'Associazione medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 c.c.;

L'Associazione si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto sempre in perfetto stato di funzionalità.





#### Art.6

(Oneri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, nonché le spese relative alla somministrazione di gas, acqua, energia elettrica;

#### Art.7

(Modalità di gestione)

L'Associazione permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Associazione metterà a disposizione del Comune, su richiesta, i documenti contabili di ogni ordine e natura, relativi alla gestione dell'impianto di cui all'art.1 della presente convenzione.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'Associazione presenterà al Comune, su sua formale richiesta, relazione annuale sulla gestione dell'impianto.

#### Art.8

(Orari e manutenzione degli impianti)

L'Associazione impegna a garantire l'apertura dell'impianto di cui all'art.1 della presente convenzione e ad assicurare tutti i servizi connessi all'esercizio dello stesso, secondo le seguenti modalità:

1. apertura, chiusura e custodia dell'impianto tutti i giorni della settimana, con l'osservanza degli orari che verranno concordati in ogni stagione con l'Amministrazione Comunale;
2. manutenzione ordinaria: consiste nell'esecuzione a cura e spese dell'Associazione dei seguenti interventi: pulizia di tutte le superfici pavimentate sia di quelle scoperte che di quelle dei locali di servizio (spogliatoi ed altri locali siti all'interno dell'impianto), pulizia delle gradinate e di ogni altro manufatto;
3. ispezione e pulizia periodica delle caditoie, dei canali, dei fossati e dei pozzetti di drenaggio delle linee elettriche e di irrigazione;
4. opere di giardinaggio, compresa la tosatura di piante siepose, il decespugliamento, la raccolta dei rami e foglie, la messa a dimora di piante e fiori forniti dall'Amministrazione comunale, trattamenti antiparassitari, etc.;
5. raccolta, asportazione e smaltimento, nei modi e forme di legge, di tutti i materiali di rifiuto presenti all'interno degli impianti;
6. manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento, idrico e delle attrezzature di servizio comunque esistenti all'interno degli impianti (nella presente voce rientrano, altresì, a carico dell'Associazione, la quale dovrà provvedere a proprie spese, l'acquisto, e la sostituzione di lampade, interruttori, rubinetteria varia, portalampade, serrature e comunque la fornitura di tutto il materiale di immediato consumo o facilmente soggetto a guasti o rotture);
7. è espressamente esclusa, e farà carico all'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il terreno di gioco, la manutenzione straordinaria consistente nella pettinatura almeno due volte l'anno dell'erba sintetica. All'Associazione spetta l'annaffiatura del terreno per mantenere la superficie priva di polvere, onde evitare l'accumulo di sporcizia da inquinamento, con modalità e tempi tali da garantire la perfetta tenuta del manto erboso;
8. è espressamente esclusa, e farà carico all'Amministrazione Comunale, la fornitura dei fari per l'illuminazione dei campi da gioco, ad eccezione dell'ordinaria manutenzione e la posa in opera delle lampade;
9. tinteggiatura dei locali adibiti a spogliatoi e delle altre stanze.

L'Associazione organizzerà i servizi di cui sopra in modo autonomo e con le modalità che ritiene opportuno e conveniente. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire l'esecuzione di determinati



lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per ciò l'Associazione possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

#### *Art.9*

(Sub-affidamento e modificazione dell'impianto)

L'Associazione non potrà sub-affidare, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente affidamento senza apposita formale autorizzazione del Comune.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, l'Associazione dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Ogni opera o impianto, stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per l'Associazione. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata demolizione a spese e cura dell'Associazione.

#### *Art.10*

(Pubblicità commerciale)

L'Associazione è autorizzata ad effettuare in forma sonora la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

L'Associazione è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

#### *Art.11*

(Responsabilità per danni a cose e/o persone)

L'Associazione è responsabile di tutti i danni che dovessero derivare agli impianti in ogni loro parte: immobili, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro per qualsivoglia causa anche per caso fortuito, danneggiamento ed atti vandalici.

Al fine di garantire il risarcimento dei predetti danni e di coprirsi dai predetti rischi l'Associazione ha l'obbligo, prima dell'inizio del contratto, di stipulare, con primaria compagnia di Assicurazione o Istituto bancario, una polizza per la durata della presente convenzione con un massimale di almeno euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00).

L'Associazione è altresì responsabile dei danni e degli infortuni che dovessero derivare al personale ed ai terzi utenti per qualunque causa riferibile all'impianto e per ogni tipo di evento dannoso.

Al fine di coprire tali rischi l'Associazione ha l'obbligo, prima dell'inizio del contratto, a munirsi di polizza da stipulare con primaria compagnia di Assicurazione o Istituto bancario, per la durata della presente convenzione, che copra i danni che dovessero essere procurati alle persone dagli stessi operatori o da estranei con un massimale minimo a persona, di euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00).

#### *Art.12*

(Inadempimento e recesso)

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione, previa diffida da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo comunque, il risarcimento dei danni causati.

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso almeno tre mesi prima.

*Art.13*

(Disposizioni generali e finali)

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di affidamenti di servizi.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che l'Associazione ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

L'Associazione dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico dell'Associazione.


Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse, e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future, saranno a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa

*Dott. Andrea Luzi*



per l'A.S.D. S. EGIDIO 89

il Legale Rappresentante ~~89~~

Via M. L. P. 85/bis

64015 S. EGIDIO V. TA (TE)

*Sig. Armando Del Moro* 672

